

Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1907, n. 259.

⁽²⁾ Le norme contenute nel testo unico che qui si riporta sono vigenti solo se compatibili con le disposizioni legislative emanate successivamente. Pertanto vedi anche R.D. 30 novembre 1930, n. 1629, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i vari altri testi legislativi, ai quali si fa rinvio in alcune note poste al presente testo unico.

Articolo unico

- È approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza

Capo I

Degli ufficiali e dei funzionari di pubblica sicurezza ⁽³⁾

1. (Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ⁽⁴⁾, ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.

⁽³⁾ Sulle autorità di pubblica sicurezza e sulle loro attribuzioni vedi anche artt. 1-4 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed artt. 1-4 del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

⁽⁴⁾ L'art. 3, R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ha disposto la soppressione delle Sottoprefetture, le attribuzioni che le quali avevano sono andate alle Prefetture.

2. (Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, all. F). - Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.

I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, L. 14 agosto 1974, n. 360.

3. (Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto ⁽⁶⁾, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni, secondo il bisogno.

⁽⁶⁾ L'art. 3, R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ha disposto la soppressione delle Sottoprefetture, le attribuzioni che le quali avevano sono andate alle Prefetture.

4. (Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100.000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto ⁽⁷⁾, e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.

⁽⁷⁾ L'art. 3, R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ha disposto la soppressione delle Sottoprefetture, le attribuzioni che le quali avevano sono andate alle Prefetture.

5. (Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura ⁽⁸⁾.

Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ L'art. 3, R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ha disposto la soppressione delle Sottoprefetture, le attribuzioni che le quali avevano sono andate alle Prefetture.

⁽⁹⁾ Tali spese sono state trasferite allo Stato a norma dell'art. 1, lettera b, L. 16 dicembre 1960, n. 1014, che così dispone:

«Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

a)...

b) le spese sostenute dalle Province per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura».

L'art. 3 della sopra indicata legge, inoltre, così dispone:

«Art. 3. Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b, e 2, siano alloggiati in locali o stabili presi in affitto dalle Province, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Province, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Province stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto».

6. (Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto ⁽¹⁰⁾ o del questore.

⁽¹⁰⁾ Vedi nota 4 all'art. 1.

7. (Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409). - In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti ⁽¹¹⁾ e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente purché ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione iri cui il servizio deve essere eseguito.

⁽¹¹⁾ Vedi nota 4 all'art. 1.

8. (Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409). - La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Vedi, per quanto concerne l'attuale ruolo organico della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza la tabella A, allegata alla L. 20 dicembre 1966, n. 1116, e per il ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la tabella di cui alla L. 18 febbraio 1963, n. 86.

9. (Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli impieghi nell'amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie. I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso. Dopo un tirocinio, che non potrà avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Vedi anche lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in specie, per quanto concerne l'ammissione agli impieghi, gli artt. 2-10, e per le disposizioni particolari relative al personale dell'amministrazione civile del Ministero degli interni nonché a quello della pubblica sicurezza, rispettivamente, gli artt. 236-238 e 245-251 di esso.

10. (Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.

11. (Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

12. (Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Vedi anche art. 246, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

13. (Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Per quanto concerne il collocamento a riposo e la conseguente pensione vedi anche art. 131, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e L. 15 febbraio 1958, n. 46.

14. (Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi ⁽¹⁾.

⁽¹⁶⁾ Per quanto concerne il collocamento a riposo e la conseguente pensione vedi anche art. 131, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e L. 15 febbraio 1958, n. 46.

15. (Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Per quanto concerne il collocamento a riposo e la conseguente pensione vedi anche art. 131, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e L. 15 febbraio 1958, n. 46.

⁽¹⁾ (Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

Capo II

Degli agenti di pubblica sicurezza ⁽¹⁸⁾

17. (Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Con R.D. 2 ottobre 1919, n. 1790, venne istituito il «Corpo della guardia per la pubblica sicurezza», il quale, dopo molteplici modificazioni, venne ricostituito, con R.D.L. 2 aprile 1925, n. 383, con la denominazione di «Corpo di agenti per la pubblica sicurezza». Il regolamento relativo a tale Corpo fu emanato con R.D. 17 gennaio 1926, n. 596 e successivamente sostituito con quello approvato con R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Successivamente, con D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 365, in sostituzione di quello allora esistente, venne restituito, alle dipendenze del Ministero dell'interno, un nuovo Corpo degli agenti di polizia che assunse la denominazione di «Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». Attualmente fanno permanentemente parte della forza pubblica, oltre agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i facenti parte dell'Arma dei carabinieri che però facendo parte, per quanto concerne l'organico, dell'esercito, dipendono, normalmente, dal Ministero della difesa e da quello degli interni solo allorché vengano impiegati in attività di polizia.

⁽¹⁹⁾ Il R.D. 2 ottobre 1919, n. 1790, sopprime il Corpo delle guardie di città ed istituì in sua vece quello originariamente denominato Corpo delle guardie per la pubblica sicurezza; al riguardo vedi anche nota 10 all'intestazione del Capo II.

Si omettono pertanto gli articoli del regio decreto che qui si riporta relativi alla costituzione del Corpo delle guardie di città ed al reclutamento, stato giuridico ed avanzamento di tali guardie. Per quanto concerne tali argomenti sul Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vedi D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 365, L. 26 luglio 1961, n. 709, L. 3 aprile 1958, n. 460, L. 29 marzo 1956, n. 288, D.P.R. 29 dicembre 1964, n. 1593 e L. 9 giugno 1964, n. 405

18. (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ L'art. 14, R.D.L. 13 marzo 1921, n. 261 - contenente provvedimenti a favore del Corpo ora denominato delle Guardie di P.S., convertito in legge con L. 16 giugno 1927, n. 986 - così come sostituito dall'articolo unico, L. 22 gennaio 1942, n. 181 e modificato dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 22 luglio 1947, n. 836, ha disposto:

Art. 14. È istituito apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno, per la concessione di elargizioni non superiori a L. 100.000 alle famiglie degli ufficiali di P.S., degli ufficiali, sottufficiali e militi di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonché degli appartenenti al Corpo degli agenti di P.S., vittime del dovere.

Tali elargizioni possono essere effettuate anche a favore delle famiglie degli altri agenti di P.S. di cui all'art. 18 del T.U. della legge sugli ufficiali di P.S., approvato con R.D. 31 agosto 1907, n. 690, vittime del dovere in conseguenza dei servizi di polizia».

L'art. 1, L. 10 febbraio 1953, n. 116, poi, ratificando con modificazioni il D.Lgs. 22 luglio 1947, n. 836, sopra modificato, ha nuovamente modificato la misura delle elargizioni così disponendo:

«*Art. 1.* Il D.Lgs. 22 luglio 1947, n. 836, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Articolo unico. - È sostituito dal seguente:

La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del R.D.L. 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della L. 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1° luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di P.S. e degli ufficiali delle Forze armate di polizia, fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle dei sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime.

Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte.

Sono soppresse le parole «e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale» contenute nel secondo comma dell'articolo unico della L. 22 gennaio 1942, n. 181». (Parole già soppresse nel testo dell'articolo sopra riportato). Successivamente, l'art. 1, L. 22 febbraio 1968, n. 101 (Gazz. Uff. 5 marzo 1968, n. 60) ha così disposto:

«*Art. 1.* Le elargizioni previste dall'art. 14 del R.D. 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la L. 22 gennaio 1942, n. 181 e col D.Lgs.C.P.S. 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche della L. 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di L. 2.000.000.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia». Vedi, ora, l'articolo 3, L. 27 ottobre 1973, n. 629: pensioni dei dipendenti statali. Vedi, anche, l'art. 76, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

19. (Artt. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria ⁽²¹⁾.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città ⁽²²⁾, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città ⁽²³⁾. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città ⁽²⁴⁾.

⁽²¹⁾ Il corpo delle guardie di città è stato soppresso; vedi al riguardo nota 11 all'art. 17.

(22) Ora guardie di pubblica sicurezza; vedi, anche, nota 11 all'art. 17.

(23) Ora guardie di pubblica sicurezza; vedi, anche, nota 11 all'art. 17.

(24) Ora guardie di pubblica sicurezza; vedi, anche, nota 11 all'art. 17.

20. (Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città (25), il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

(25) Ora guardie di pubblica sicurezza; vedi, anche, nota 11 all'art. 17.

21-26. (26).

(26) Contenevano norme sul reclutamento, stato giuridico ed avanzamento delle sopresse guardie di città e dei loro graduati; vedi al riguardo nota 11 all'art. 17.

Per quanto concerne il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei militari di truppa e dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vedi, ora, R.D. 30 novembre 1930, n. 1629, L. 3 aprile 1958, n. 460 e L. 26 luglio 1961, n. 709

27. (Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409). - È punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo; 2°

l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto.

Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza (27).

(27) Vedi, anche, l'art. 263, R.D. 30 novembre 1930, n. 1629.

28-33. (28).

(28) Contenevano norme ormai prive di valore in quanto relative alla pianta organica ed al collocamento a riposo dei facenti parte del soppresso Corpo delle guardie di città; vedi, anche, nota 11 all'art. 17.

Capo III

Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza (29)

34. (Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.

(29) Sulle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza vedi, anche, artt. 1-4, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'art. 1 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 30 novembre 1930, n. 1629.

35. (Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario, possono estendere verbali delle eseguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

36. (Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano di ogni reato, e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con speciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del codice di procedura penale.

37. (Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

38. (Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

- 39.** (Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
- 40.** (Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409). - La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.
- 41.** (Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409). - La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.
- 42.** (Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'autorità giudiziaria.

Capo IV

Disposizioni generali

- 43.** (Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.
- 44.** (Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409). - I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore ⁽³⁰⁾.

I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria ⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ L'art. 5, L. 23 dicembre 1946, n. 478, relativa alla modificazione delle formule di giuramento, così dispone:

«Art. 5. Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

Per il giuramento che le guardie particolari giurate devono prestare innanzi al pretore, attualmente, si applica, quindi, la formula di cui sopra.

⁽³¹⁾ Sulle guardie particolari e gli istituti di vigilanza privata vedi anche artt. 133-141, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 249-260 e 365, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con i quali sono stati approvati il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il regolamento per l'esecuzione del medesimo.

45. (Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

46. (Art. 39 legge 21 agosto 1901 n. 409). - Nulla è innovato nell'ordinamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.

47. (Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, né possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle società costituite a fine di lucro.

48. (Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Gli ufficiali del corpo delle guardie di città ⁽³²⁾ e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento potranno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Il Corpo delle guardie di città è stato soppresso dal R.D. 2 ottobre 1919, n. 1790; vedi al riguardo nota 11 all'art. 17.

⁽³³⁾ Sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vedi L. 9 giugno 1964, n. 405 e L. 13 dicembre 1965, n. 1366.

49. (Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'art. 19, le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensioni a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

50. (Art. 46 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a ⁽³⁴⁾, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza ⁽³⁵⁾.

⁽³⁴⁾ Che approvava un non più vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

⁽³⁵⁾ A norma dell'art. 1, L. 24 dicembre 1954, n. 1228, l'anagrafe della popolazione residente è tenuto in ogni comune. Sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, vedi L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.

51. (Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686). - Con regio decreto saranno stabilite le indennità di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città ⁽³⁶⁾.

Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno più conferiti.

⁽³⁶⁾ Per quanto concerne l'indennità di servizio speciale attualmente spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, vedi L. 9 maggio 1961, n. 415.

Capo V

Disposizioni transitorie

52-58. ⁽³⁷⁾.

Tabelle A e B - Ruolo organico ⁽³⁸⁾.

⁽³⁷⁾ Articoli che si omettono in quanto contenenti disposizioni transitorie ormai non più operanti.

⁽³⁸⁾ Si omettono in quanto contenenti i ruoli organici ora superati, dei funzionari, ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza; vedi, al riguardo, nota 6 all'art. 8.